

**DECRETO DEL DIRIGENTE****Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace
Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa**

Modifica dell'attribuzione a giudici onorari di pace delle indennità di direzione, di bilinguità e trilinguità e regionale di cui all'art. 1, all'art. 2 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8, così come modificati dall'art. 7, comma 1 lettera a), b) d) e g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.
Cap. U02011.0000

LA DIRIGENTE

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" e succ. mod. ed int.;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate";

Vista la legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 "Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace";

Vista la legge regionale 28 aprile 1995, n. 3 "Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale";

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio";

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

Visto in particolare l'art. 29 "*Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio*" del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, così come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che prevede al comma 1 che "*i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda fino al compimento del settantesimo anno di età*";

Visto altresì l'art. 2 del decreto del Ministro della Giustizia del 19 maggio 2022 recante "*Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio*" che prevede ai commi 5 e 6 rispettivamente che "*i magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo*" e che "*qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui all'art. 1, i magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo, cessano dal servizio*";

Considerato quanto disposto, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta, dal comma 2 dell'art. 6 dell'anzidetto decreto legislativo n. 267 del 1992 e dall'art. 1 comma 1 dell'anzidetta legge regionale n. 3 del 1995;

Vista la legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige", così come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visto in particolare l'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni che dispone al comma 1 la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni di una indennità mensile di euro 800,00, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta e al comma 1-bis la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni che svolge le funzioni di direttore d'ufficio anche presso altre sedi vacanti di una maggiorazione mensile dell'indennità di direzione, di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge, pari ad euro 400,00 per la copertura della prima ulteriore sede e pari a euro 200,00 per la copertura della seconda ulteriore sede;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale le indennità di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni sono rideterminate rispettivamente in euro 806,40, 403,20 e 201,60 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Vista la circolare n. 1 di data 13 dicembre 1999 che fornisce note esplicative in merito alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" e in particolare in riferimento all'art. 1 della legge sopraccitata prevede che in nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di direzione e fatto salvo quanto disposto al comma 1-bis del medesimo articolo di legge, introdotto dall'art. 7, comma 1 lettera b) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 3-03/01/2022 della Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità di direzione a giudici di pace coordinatori o facenti funzioni;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera d) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il quale dispone che *"in relazione al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace nella provincia di Bolzano viene corrisposta, a carico del bilancio della Regione, una indennità di bilinguità di importo pari all'indennità speciale mensile di seconda lingua di cui all'articolo 2 comma 369 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni"*;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 484-28/08/2017 del Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità di bilinguità e trilinguità;

Visto l'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il quale dispone la corresponsione di una indennità regionale pari ad euro 500,00 al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ciò in relazione alle peculiari competenze e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi;

Vista ancora la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale le indennità di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 504,00 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto in particolare il decreto 555-18/06/2019 del Dirigente della Ripartizione III che dispone, fra l'altro, in ordine all'indennità regionale a giudici di pace;

Viste le comunicazioni PI.TRE RATAA/0015500/22/06/2022-A, RATAA/0015501/22/06/2022-A e RATAA/0015743/27/06/2022-A con le quali viene espressa l'intenzione di non presentare domanda di conferma nelle funzioni di magistrato onorario, tramite la procedura di valutazione citata in precedenza, da parte della dott.ssa Sandra Bertolini, giudice onorario di pace assegnata alla sede di Bolzano, della dott.ssa Mirta Pantozzi, giudice onorario di pace assegnata alla sede di Bolzano e in supplenza alla sede di Merano (per la sola trattazione di taluni affari) e del dott. Riccardo Vallini Vaccari, giudice onorario di pace coordinatore assegnato alla sede di Cavalese e applicato alla sede di Pergine Valsugana per lo svolgimento di tutti gli affari e quindi anche quale coordinatore e direttore dell'ufficio;

Considerata pertanto la cessazione dal servizio *ope legis* dei predetti giudici onorari di pace allo spirare del termine previsto per la presentazione della relativa domanda e quindi con decorrenza 28 giugno 2022;

Accertata pertanto la necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti citati relativi all'attribuzione a giudici di pace dell'indennità di direzione, dell'indennità di bilinguità e trilinguità e dell'indennità regionale di cui rispettivamente all'art. 1, all'art. 2 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificati dall'art. 7, comma 1 lettera a), b), d) e g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, disponendo con decorrenza 28 giugno 2022:

- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di bilinguità pari ad euro 400,00 e dell'indennità regionale pari ad euro 504,00 alla dott.ssa Sandra Bertolini, giudice onorario di pace nella sede di Bolzano, in quanto cessata dal servizio;
- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di bilinguità pari ad euro 400,00 e dell'indennità regionale pari ad euro 504,00 alla dott.ssa Mirta Pantozzi, giudice onorario di pace nella sede di Bolzano e in supplenza, per la sola trattazione di taluni affari nella sede di Merano, in quanto cessata dal servizio;
- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di direzione pari ad euro 806,40, della maggiorazione dell'indennità di direzione pari a € 403,20 nonché dell'indennità regionale pari ad euro 504,00 al dott. Riccardo Vallini Vaccari, giudice onorario di pace coordinatore – e quindi direttore d'ufficio - nella sede di Cavalese e, in applicazione, anche quale giudice onorario di pace coordinatore – e quindi direttore d'ufficio - nella sede di Pergine Valsugana, in quanto cessato dal servizio;

Vista la legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 9 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 22 dicembre 2021 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 22 dicembre 2021 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021 "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici";

decreta

di modificare i provvedimenti in premessa citati relativi all'indennità di direzione, all'indennità di bilinguità e trilinguità e all'indennità regionale di cui rispettivamente all'art. 1, all'art. 2 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 ai giudici di pace, così come modificati dall'art. 7,

comma 1, lettera a), b), d) e g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, disponendo con decorrenza 28 giugno 2022:

- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di bilinguità pari ad euro 400,00 e dell'indennità regionale pari ad euro 504,00 alla dott.ssa Sandra Bertolini, giudice onorario di pace nella sede di Bolzano, in quanto cessata dal servizio;
- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di bilinguità pari ad euro 400,00 e dell'indennità regionale pari ad euro 504,00 alla dott.ssa Mirta Pantozzi, giudice onorario di pace nella sede di Bolzano e in supplenza, per la sola trattazione di taluni affari nella sede di Merano, in quanto cessata dal servizio;
- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di direzione pari ad euro 806,40, della maggiorazione dell'indennità di direzione pari a € 403,20 nonché dell'indennità regionale pari ad euro 504,00 al dott. Riccardo Vallini Vaccari, giudice onorario di pace coordinatore – e quindi direttore d'ufficio - nella sede di Cavalese e, in applicazione, anche quale giudice onorario di pace coordinatore – e quindi direttore d'ufficio - nella sede di Pergine Valsugana, in quanto cessato dal servizio.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi degli art. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Regione, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

RT/

IL SOSTITUTO
DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III
Sieghard Gamper
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso quest'Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).